

Proposta di legge regionale

Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)."

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Modifica dell'allegato A della legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)"

Art. 2 - Modifica dell'allegato B della l.r. 2/2019

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma 3 e comma 4, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere v), z) dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)".

Considerato quanto segue:

1. La sentenza **della Corte Costituzionale 9 marzo 2020**, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, di una norma della legge regionale lombarda in materia di servizi abitativi che prevedeva il requisito della residenza continuativa, di durata almeno quinquennale, nel territorio regionale, per l'accesso ai bandi di assegnazione degli alloggi di **edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)**.
2. Risultano attualmente pendenti, sia in sede civile che amministrativa, alcuni giudizi nei quali i ricorrenti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della l.r. 2/2019 della Regione Toscana per quanto attiene ad analogo requisito di accesso ai bandi; tale pregiudiziale di legittimità è, pertanto, al vaglio del giudice di prime cure che dovrà valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione e, in caso positivo, sospendere il giudizio per sollevare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale.
3. Si rende quindi altamente opportuno procedere con sollecitudine alla modifica della legge regionale n. 2/2019, espungendo il requisito di accesso ai bandi per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. costituito dalla *"residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi"*. Resta invece salva la necessità della residenza anagrafica o della sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva, o principale, nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando di assegnazione degli alloggi: essa serve infatti unicamente a identificare l'ente territoriale competente all'erogazione della prestazione.
4. **Infine, sempre intervenendo sull'allegato B della l.r. 2/2019, si procede ad introdurre un ulteriore punteggio in relazione alle condizioni di storicità di presenza;**
5. Si procede altresì alla modifica di due disposizioni, contenute anch'esse negli allegati A e B della l.r. 2/2019, la cui portata è di carattere meramente manutentivo, trattandosi della correzione di un refuso in precedenza non emendato e dell'esplicitazione di un termine

Approva la presente legge

Art. 1

Modifica dell'allegato A della l.r. 2/2019

1. La lettera b), paragrafo 2, dell'allegato A della legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)" è sostituita dalla seguente: "residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio."
2. Nel paragrafo 5 dell'allegato A della l.r. 2/2019 le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

Art. 2

Modifica dell'allegato B della l.r. 2/2019

- 1. Il punto c1) dell'allegato B della l.r. 2/2019, è sostituito dal seguente: "c1) residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1; da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando punti 2; da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando punti 3; da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando punti 3,5; da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando punti 4";**
- 2. Nel punto c2) dell'allegato B della l.r. 2/2019, dopo le parole "presenza continuativa del", è sempre aggiunta la parola "nucleo".**